

OPERAZIONE 4.2.3**Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili.**

L'operazione sostiene investimenti materiali e/o immateriali finalizzati all'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari.

Gli interventi devono riguardare:

- investimenti finalizzati alla realizzazione di digestori (assimilati a contenitori dove si svolge il processo biochimico che produce biogas) per la raccolta di sottoprodotti agroalimentari o deiezioni animali;
- acquisto e installazione di gruppi elettrogeni specifici per produrre energia dalla combustione del biogas;
- acquisto e installazione impianti collegamento per mettere in rete l'energia prodotta;
- realizzazione e/o posa in opera di vasche di raccolta digestato per il trattamento di separazione solido/liquido;
- installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per il recupero e distribuzione di energia termica all'interno dell'unità produttiva oggetto dell'investimento; ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

Beneficiari

I beneficiari della presente tipologia di operazione sono gli stessi dell'operazione 4.2.1., ovvero le imprese agroindustriali, imprese agricole singole o associate e società cooperative che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato - esclusi i prodotti della pesca, così distinte:

- microimprese, piccole e medie imprese;
- imprese intermedie: imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro;
- grandi imprese.

Sono beneficiarie della sottomisura anche le imprese agroindustriali, imprese agricole singole o associate e società cooperative che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato - esclusi i prodotti della pesca che hanno partecipato alle attività realizzate dai Gruppi Operativi del PEI.

Il prodotto finale può non ricadere in detto allegato I del Trattato. Qualora ricorra tale fattispecie saranno introdotte le limitazioni previste dal quadro normativo di riferimento (aiuto in de minimis), valutando, se necessario, anche l'attivazione di una specifica procedura per l'introduzione di un aiuto di stato.

Importi e aliquote di sostegno

Per la presente tipologia di operazione sono previsti i medesimi importi e aliquote di sostegno già definite per la precedente tipologia di operazione 4.2.1. L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura massima del 40% della spesa ammessa. L'aliquota del sostegno è, per tutti i soggetti beneficiari, elevabile al 60% per progetti realizzati da imprese che partecipano ai Gruppi Operativi (GO) del Partenariato Europeo per l'Innovazione (PEI) o nel caso di progetti collegati ad una fusione di organizzazione di produttori.

Nel caso delle "grandi imprese" e delle "imprese intermedie" l'intensità massima dell'aiuto è pari al 30% della spesa ammessa, elevabile al 40% se l'operazione viene realizzata nell'ambito di un progetto integrato della "filiera organizzata".

Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:

- esclusivamente per le micro e piccole imprese, 2.500.000€ quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile;
- 50.000,00€ quale spesa minima ammissibile a finanziamento.

Per gli investimenti che prevedono in uscita dalla trasformazione prodotti non rientranti nell'allegato I del TFUE si applica il "de minimis".

DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA**AREA PRODUZIONI AGRICOLE E ZOOTECNICHE. TRASFORMAZIONE, COMMERCIALIZZAZIONE E DIVERSIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ AGRICOLE.**

TESTO LEGALE

4.2.3 Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili.

Sottomisura 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

Descrizione del tipo di intervento

Investimenti materiali e/o immateriali finalizzati all'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari.

Gli interventi devono riguardare:

- investimenti finalizzati alla realizzazione di digestori (assimilati a contenitori dove si svolge il processo biochimico che produce biogas) per la raccolta di sottoprodotti agroalimentari o deiezioni animali;
- acquisto e installazione di gruppi elettrogeni specifici per produrre energia dalla combustione del biogas;
- acquisto e installazione impianti collegamento per mettere in rete l'energia prodotta;
- realizzazione e/o posa in opera di vasche di raccolta digestato per il trattamento di separazione solido/liquido;
- installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per il recupero e distribuzione di energia termica all'interno dell'unità produttiva oggetto dell'investimento; ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

Tipo di sostegno

- Contributo in conto capitale.
- Conto interessi.
- Garanzie a condizione agevolate.

La combinazione delle diverse forme di erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto delle aliquote massime di sostegno previste per la sottomisura.

Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2009 sulla promozione e uso di energia e successivi atti Nazionali di applicazione, Regolamento (UE) n. 1303/2013, Regolamento (UE) n. 1306/2013, Regolamento (UE) n. 1307/2013, Regolamento (UE) n. 1308/2013 e Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, Regolamento 808/2014.

Beneficiari

Per i beneficiari della presente tipologia di operazione si rinvia a quanto già definito nella precedente tipologia di operazione 4.2.1.

Costi ammissibili

Per le spese ammissibili della presente tipologia di operazione si rinvia a quanto già definito nella precedente tipologia di operazione 4.2.1.

Condizioni di ammissibilità

Per le condizioni di ammissibilità della presente tipologia di operazione si rinvia a quanto già definito nella precedente tipologia di operazione 4.2.1.

Inoltre, gli investimenti realizzati con la presente tipologia di operazione debbono:

- dimostrare di concorrere in modo significativo alla riduzione delle emissioni di gas metano e altri gas effetto serra;
- prevedere che la materia prima utilizzata in entrata non deve essere un prodotto alimentare;
- prevedere che l'energia prodotta sia utilizzata esclusivamente per autoconsumo.

In ogni caso saranno rispettati i valori limite di emissione individuati per la progettazione ecocompatibile (inferiori a 1 MW, come da regolamenti della Commissione (UE) n. 2015/1189 e 1185) e per impianti di combustione di medie dimensioni (1-50 MW per il 2020).

Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti saranno ordinati in funzione dei seguenti principi:

- maggiori garanzie oggettive di positiva ricaduta dei benefici dell'investimento sui produttori agricoli di base;
- tipologia di materia prima utilizzata con specifica priorità per gli effluenti zootecnici;
- minore impatto ambientale, inteso come occupazione di spazi e recupero di strutture preesistenti;

- modalità di utilizzo dell'energia prodotta sia termica che elettrica;
- carattere innovativo delle tecnologie utilizzate e tra questi interventi per lo stoccaggio dell'energia in correlazione con l'installazione di reti intelligenti;
- possibile ripetitività della tecnologia nell'ambito agricolo/industriale caratterizzante l'area geografica di intervento;
- maggiore impatto positivo sull'ambiente e sul clima.
- Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la presente tipologia di operazione sono previsti i medesimi importi e aliquote di sostegno già definite per la precedente tipologia di operazione 4.2.1.

Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile limitatamente alle micro e piccole imprese è ridotto a 2.500.000,00 di euro.

Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

- a. Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:
1. **CP8** - incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni;
 2. **CP 11** - non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici;
 3. **CP15** - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
 4. **CP10** - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.
 5. **CP6** - applicazione del criterio relativo all'innovazione
 6. **CP8** - difficoltà nel mantenimento degli impegni reciproci stabiliti con l'approccio collettivo;
 7. **CP14** - dimensionamento degli impianti superiore al fabbisogno energetico.

Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. **APC2** - informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni;
2. **APC8** - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;
3. **APC2** - definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
4. **APC7** - verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni;
5. **APC2** - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
6. **APC6** - applicazione dei costi mediante utilizzo di prezzari regionali;
7. **APC5** - definizione puntuale di progetto innovativo nei bandi;
8. **APC5** - individuazione di modelli associativi che garantiscano gli impegni reciproci;
9. **APC8** - verificare, sia in fase di ammissibilità che di rendicontazione, il dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno energetico dell'impresa.

Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

La tipologia di operazione prevede solo investimenti produttivi.

Definizione di investimenti collettivi

Si rinvia a quanto già specificato nella precedente tipologia di operazione 4.2.1.

Definizione di progetti integrati

Si rinvia a quanto già specificato nella precedente tipologia di operazione 4.2.1.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Tale delimitazione territoriale non rilevante nell'applicazione della presente tipologia di operazione.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I principi di selezione sono stati impostati sulla base degli elementi della SWOT riguardanti la priorità 2.

Tab. 4.2: Misura 4 – Punti SWOT effettuata in relazione alle priorità di cui all'articolo 5(2) del Regolamento (UE) N 1305/2013

S1 Aumento della superficie media aziendale.	W1 Presenza diffusa di aziende a basso valore aggiunto.	O1 Crescente domanda di servizi connessi all'agricoltura legati presente nei territori rurali (ospitalità turistica, fattorie didattiche, agricoltura sociale).	T1 Declino del valore aggiunto del settore forestale e capitale tecnologico obsoleto.
S2 Processo di capitalizzazione aziendale, con crescita delle formule societarie	W2 Contrazione dei boschi annessi alle aziende agricole.	O2 Propensione delle aziende agricole verso l'adozione di sistemi di qualità e a basso impatto ambientale.	T2 Credit-crunch macroeconomico.
S3 Attenzione delle aziende verso la diversificazione del reddito attraverso attività connesse.	W3 Ridotta capacità finanziaria delle aziende e difficoltà di accesso al credito.	O3 Aumento della popolazione residente delle aree rurali limitrofe ai grandi centri urbani (vedi analisi priorità 6).	T3 Possibile abbandono dell'attività agricola nel lungo periodo per le aziende meno competitive.
S4 Incremento delle superfici medie ad arboricoltura a legno.	W4 Prevalenza di conduttori anziani senza coadiuvanti giovani in aziende di piccole dimensioni.	O4 Evoluzione degli strumenti finanziari di garanzie per l'accesso al credito nel settore agricolo.	T4 Aumento della pressione fiscale a danno della competitività delle aziende.
S5 Rilevante patrimonio forestale.	W5 Scarsa presenza di coadiuvanti giovani in aziende produttive di piccole e medie dimensioni economiche.		T5 la cessazione del regime delle quote latte genererà un probabile aumento della competizione sui prezzi da parte di paesi UE in cui i costi di produzione sono inferiori.
S6 Presenza di produzioni soggette a denominazione di origine con elevato grado di riconoscibilità presso i consumatori.	W6 Rischio di marginalizzazione delle aziende competitive legate a canali commerciali (cluster B2) industriali più esposte alla volatilità dei prezzi.		
S7 Buona presenza di imprenditoria femminile.			
S8 Elevata dotazione di capitale umano dei giovani agricoltori e loro maggiore propensione.			
S9 Presenza significativa di giovani nelle aziende di maggiori dimensioni.			
S10 Buona presenza di aziende economicamente vitali sulle quali innestare politiche di filiera (cluster gruppo B, in particolare B4 e B2).			
S11 Buona presenza di aziende economicamente vitali (cluster appartenenti ai gruppi B e C) sulle quali avviare politiche di ricambio generazionale.			
S12 Quota significativa delle aziende (cluster C1 – 10% delle aziende e 7,6% SAU regionale) che operano sul canale commerciale della vendita diretta.			

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli standard minimi di riferimento sono quelli riportati nell'Allegato 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE."

In conformità all'Allegato 2 "Requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell'accesso agli incentivi Nazionali", in particolare:

- per gli impianti che utilizzano biomasse per la produzione di energia termica è richiesta un'efficienza di conversione non inferiore all'85%;
- per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato è richiesta la conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato.
- per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) devono essere almeno pari ai valori indicati per l'anno 2010 nelle tabelle di cui all'allegato 1, paragrafi 1 e 2 del decreto ministeriale 6 agosto 2009;
- per i pannelli solari è richiesta un'attestazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli enti Nazionali di normazione appartenenti al CEN Comitato Europeo di Normazione;
- i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili.

Per quanto riguarda le caldaie è richiesta la specifica di caldaia a condensazione classificazione energetica a 4 stelle (****) corrispondente ai requisiti di rendimento energetico previsti dalla Direttiva Europea 92/42/CE recepita con D.P.R. n. 660 del 15 novembre 1996 - "Regolamento per 'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi", di potenza compresa tra 4 e 400 kW.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

In conformità alla Direttiva 2009/28/CE così come recepita ed attuata dal D.Lgs n.28 del 3 marzo 2011 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE " (S.O. n. 81 alla G.U.28/3/11 n. 71 – In vigore dal 29/3/11).